

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito della discussione su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee	3
<i>ALLEGATO 1 (Parere sull'esame in Assemblea del documento della XIV Commissione concernente la conformità al principio di sussidiarietà e sull'esame delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – integrazione del parere del 6 ottobre 2009 su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee)</i>	8
Seguito della discussione sugli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica	4
<i>ALLEGATO 2 (Parere sui primi adeguamenti regolamentari di carattere sperimentale conseguenti alla nuova legge di contabilità)</i>	10

Mercoledì 14 luglio 2010. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Seguito della discussione su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che i relatori hanno predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 1*), trasmessa ai membri della Giunta, e che l'on. Volontè, impossibilitato a partecipare alla seduta, ha rappresentato la sua piena adesione ad essa.

Giuseppe CALDERISI, *relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee*, riassume gli elementi di novità contenuti nella proposta di parere predisposta dai relatori, tenendo conto delle osservazioni avanzate nel corso della discussione del 1° luglio scorso, integralmente accolte.

Richiama, al riguardo, in primo luogo, la possibilità di investire l'Assemblea anche delle decisioni favorevoli della XIV Commissione qualora lo richiedano un decimo dei componenti dell'Assemblea, ovvero di Presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica, un quinto di quelli della Commissione ovvero di rappresentanti dei Gruppi di pari consistenza numerica, o il Governo.

In secondo luogo, viene attribuito alla Commissione un termine massimo di quaranta giorni per la verifica della sussidiarietà, non prorogabile, ed è fissato un termine di cinque giorni dalla conclusione dei lavori in Commissione per la presentazione della richiesta di rimessione all'Assemblea. Inoltre si prevede la facoltà di intervento nel dibattito in Aula anche di uno dei firmatari della richiesta di rimessione qualora questa provenga da un decimo dei membri dell'Assemblea. Se avanzata la richiesta di rimessione, viene statuito il potere di iscrizione diretta all'ordine del giorno, da parte del Presidente della Camera, del documento della XIV

Commissione, in modo da assicurare che il procedimento si concluda nel termine di otto settimane previsto dal Trattato.

Infine, stante la necessità che i pareri contrari (al fine di conseguire gli effetti previsti dal Trattato) siano motivati, in caso di «impugnazione» di una delibera favorevole innanzi all'Assemblea, viene prevista la presentazione, entro un'ora prima dell'inizio della discussione, da parte di venti deputati o di uno o più presidenti di gruppo di pari consistenza numerica, di un ordine del giorno motivato nel quale siano esposte le ragioni per le quali si ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà, così da garantire che l'Assemblea possa giungere ad una decisione che, se contraria, sia motivata.

Per gli ulteriori contenuti dello schema di parere rinvia alla relazione già svolta nella scorsa seduta del 1° luglio, non essendovi elementi di novità.

Conclusivamente comunica di aver sottoposto la documentazione anche ai colleghi Lanzillotta e Volontè, che hanno dichiarato di concordare con la proposta.

Dopo che Gianclaudio BRESSA, *relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee*, si è associato all'intervento dell'on. Calderisi, Gianfranco FINI, *Presidente*, ringrazia i relatori per il lavoro svolto, constata l'approvazione all'unanimità della proposta di parere formulata.

Seguito della discussione sugli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Gianfranco FINI, *Presidente*, nel ricordare di aver conferito, nella seduta del 1° luglio 2010, agli onorevoli Leone e Sereni l'incarico di riferire sulla questione degli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di contabilità, comunica che i relatori hanno predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Antonio LEONE, *relatore per gli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di contabilità*, preliminarmente sottolinea che, nel conferire l'incarico di procedere all'istruttoria, il Presidente della Camera aveva ricordato come il contenuto della nuova legge di contabilità e finanza pubblica ponga l'esigenza di un adeguamento della disciplina regolamentare con riferimento ad una pluralità di aspetti.

Come già anticipato nella seduta del 1° luglio scorso, ritiene che le tematiche connesse all'attuazione sul piano regolamentare della legge di contabilità possano essere approfondite, sviluppando un percorso di riforma da articolare in due fasi. Obiettivo della prima, da portare a termine in tempi ristretti, è quello di consentire alla Camera di dotarsi del quadro normativo indispensabile per operare fin dalla prossima sessione di bilancio coerentemente con le nuove previsioni legislative. Si tratta quindi di individuare quali siano le disposizioni regolamentari che devono essere oggetto di rivisitazione immediata alla luce della nuova strumentazione di finanza pubblica prevista dalla legge e alla luce anche della nuova tempistica da questa definita.

Più in generale, e sarebbe questo il contenuto della seconda fase, la legge di contabilità pone l'esigenza di una più complessiva rimediazione delle vigenti procedure di bilancio, anche al fine di sviluppare pienamente le potenzialità offerte dalla legge, che vede in particolare nelle funzioni di controllo un fronte di attività parlamentare suscettibile di sviluppi ed innovazioni significativi. Si tratta di un obiettivo che richiede ovviamente più tempo e che potrebbe essere più utilmente perseguito facendo tesoro anche delle prime esperienze applicative della legge.

Quanto alla prima fase, sottolinea l'opportunità di intervenire, al pari di quanto operato per le procedure legate alla verifica sulla sussidiarietà dei progetti legislativi dell'Unione europea, ed in

attesa della definizione di un nuovo quadro normativo organico, mediante un parere della Giunta.

In particolare, quanto allo schema di decisione di finanza pubblica, che prende il posto del documento di programmazione economico-finanziaria, risulta applicabile la disciplina già prevista dall'articolo 118-bis: occorre tuttavia assicurare che la deliberazione dell'Assemblea (attraverso una risoluzione che può contenere integrazioni e modifiche al documento) avvenga in tempo utile perché il Governo ne possa tenere conto ai fini della predisposizione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio (da presentare in Parlamento entro il 15 ottobre). A tal fine nel parere si specifica l'attribuzione al Presidente della Camera del compito di stabilire il termine entro cui deve intervenire la deliberazione dell'Assemblea, prerogativa peraltro coerente con il vigente impianto regolamentare che, sempre all'articolo 118-bis, prevede un termine massimo di conclusione dell'*iter*, tale da consentire la fissazione, volta per volta, anche di termini inferiori. Le eventuali note di aggiornamento, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 196/2009, possono essere esaminate secondo la procedura indicata dall'articolo 118-bis, comma 4, del Regolamento.

Quanto al disegno di legge di stabilità (che prende il posto della finanziaria) ed al disegno di legge di bilancio risulta complessivamente applicabile la disciplina contenuta negli artt. 119 e seguenti del Regolamento. Occorre tuttavia rimodulare i termini della sessione di bilancio in ragione delle nuove scadenze temporali per la presentazione dei documenti previste dalla legge. Le attuali previsioni di durata della sessione di bilancio, fissata in quarantacinque giorni quando i documenti siano presentati alla Camera e in trentacinque quando siano trasmessi dal Senato, non risultano, infatti, concretamente praticabili: la proposta dei relatori fissa in entrambi i casi una durata di trenta giorni. Al fine di consentire una piena valorizzazione della fase istruttoria — esigenza questa che è emersa costan-

temente in tutte le occasioni nelle quali in questi anni si è dibattuto sulla necessità di porre mano alle procedure di bilancio — non si è ritenuto di modificare sostanzialmente i termini attualmente previsti per le Commissioni, andando ad incidere, invece, su quelli stabiliti per l'Assemblea (e generalmente non utilizzati *in toto*): si fissa quindi in sette giorni il termine per le Commissioni di settore e in tredici giorni il termine per la Commissione Bilancio. Residuano dieci giorni nei quali, oltre ai tempi tecnici per la stampa del testo licenziato dalla Commissione, deve concludersi il dibattito in Aula.

In attesa di individuare moduli procedurali più specifici e meglio sagomati sulle esigenze peculiari legate al controllo della finanza pubblica, l'esame dei diversi documenti e relazioni di cui la legge n. 196 prevede la trasmissione al Parlamento potrà svolgersi secondo le procedure già previste dal Regolamento ed in particolare dall'articolo 124, nella parte in cui prevede l'assegnazione e l'esame da parte della Commissione competente, la nomina di un relatore e il termine massimo di un mese per la conclusione, con possibilità di approvazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117. Ricorda peraltro che le Commissioni possono sempre presentare relazioni all'Assemblea sulle materie di loro competenza, comprendenti ovviamente i temi trattati dai diversi documenti previsti dalla legge n. 196. Quanto alla previsione recata dall'articolo 4 della legge, che rimette alle Commissioni parlamentari il controllo sulla sua attuazione e consente a queste, sulla base delle informazioni ricevute — in particolare nel rapporto previsto dall'articolo 3 — e dell'attività istruttoria svolta, di formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica, si specifica che tale attività può avvenire mediante l'approvazione di un atto d'indirizzo: l'articolo 117, comma 1, del Regolamento individua infatti la risoluzione in Commissione quale stru-

mento diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.

Ad avviso dei relatori, per entrambi questi ultimi tipi di attività le funzioni istruttorie potranno essere opportunamente svolte in maniera congiunta dalle omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento, secondo un principio generale desumibile dalla legge n. 196/2009 (articolo 4, comma 2), la quale individua al riguardo le intese fra i Presidenti delle Camere come strumento per la promozione di tale metodologia di lavoro.

Nel sottoporre dunque all'approvazione della Giunta lo schema di parere che definisce una procedura di carattere sperimentale, ribadisce l'impegno dei relatori a proseguire l'istruttoria, da compiere entro la fine dell'anno, finalizzata ad una riforma complessiva delle norme regolamentari riferite alla sessione di bilancio.

Marina SERENI, *relatore per gli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di contabilità*, concorda con il collega Leone sull'esigenza di adeguare le norme del Regolamento che disciplinano la sessione di bilancio alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Al di là delle specifiche disposizioni investite dalla riforma legislativa, si tratta di un lavoro impegnativo in quanto la disciplina regolamentare attiene alla parte più sensibile del rapporto Governo-Parlamento e concorre a definire il ruolo esercitato dal Parlamento nel sistema politico-istituzionale. Come si è detto, i tempi, obiettivamente ristretti, hanno obbligato a prefigurare un percorso di adeguamento in due fasi: la prima finalizzata attraverso un parere della Giunta – condiviso in quanto indispensabile – ad introdurre quei correttivi necessari a consentire alla Camera di esaminare la decisione di finanza pubblica e ad affrontare, da ottobre, la sessione di bilancio. Nella seconda fase si dovrebbe invece predisporre un'ipotesi complessiva di riforma del Regolamento in materia. Sottolinea in proposito come il rischio sia quello di dare attua-

zione alla riforma della legge n. 196 solo attraverso una disciplina formalmente transitoria e circoscritta ai correttivi necessari – come quella predisposta dal parere in esame – ma che rinvii *sine die* la riforma del Regolamento: ciò tenendo conto che, come sanno bene quanti hanno esperienza delle prassi istituzionali, le norme transitorie possono poi facilmente divenire stabili e durature.

Nutre il timore che lo spirito delle riforma della legge di contabilità possa essere vanificato in particolare quanto ai poteri di indirizzo e controllo del Parlamento nell'ambito delle decisioni di finanza pubblica, poteri rafforzati dalla legge n. 196 in linea con gli orientamenti dei principali paesi europei. Ritiene che per scongiurare questo rischio – si tratta di un obiettivo condiviso da tutti i gruppi e i colleghi – sia indispensabile assicurare anche nella prima fase di « adeguamento » delle norme della sessione di bilancio il rispetto dei principi della riforma, considerato che questa prima esperienza applicativa costituirà comunque un precedente non trascurabile nel momento in cui si procederà alla riscrittura materiale delle norme del Regolamento. Come è stato correttamente evidenziato nel documento trasmesso dalla Commissione bilancio – anch'esso condiviso da tutti i gruppi parlamentari – la riforma potrà dirsi effettivamente completata ed idonea a perseguire gli obiettivi che le sono propri solo una volta intervenuta una coerente e conseguente modifica dei Regolamenti parlamentari.

Non può fare a meno di ricordare che, dal 2003, per cinque leggi finanziarie consecutive, indipendentemente dalle maggioranze di turno, l'approvazione parlamentare della finanziaria è avvenuta con voto di fiducia su maxi emendamenti. Il maxiemendamento per la finanziaria 2010, sul quale è stata poi apposta la questione di fiducia, è stato presentato in Commissione Bilancio e non in Aula. Questo sistema malsano mortifica il Parlamento chiamato a decidere senza conoscere.

Si sofferma quindi su alcuni aspetti particolarmente critici della disciplina re-

golamentare concernente la manovra di finanza pubblica, su cui non si è intervenuti nello schema di parere, ma che, a suo giudizio, richiedono di essere attentamente valutati anche durante l'applicazione di questa procedura sperimentale.

In primo luogo per quanto attiene alla decisione di finanza pubblica, prevista dall'articolo 10 della legge n. 196, occorre assicurare il rispetto della specifica indicazione degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra. Nello spirito della legge i provvedimenti collegati devono essere indicati in tale sede e presentati entro il mese di febbraio; ciascuno di essi deve recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia: per il loro contenuto e le finalità perseguite è, a suo avviso, evidente che i decreti-legge non potranno avere natura di provvedimenti collegati.

In secondo luogo, considerati i contenuti della decisione di finanza pubblica, appare opportuno individuare da subito le modalità per rafforzare le procedure di confronto tra Parlamento ed enti territoriali – e ciò fin dall'invio (15 luglio) da parte del Governo delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (di cui all'articolo 10, comma 5, della legge) – nonché per potenziare il ruolo delle Commissioni, ed in particolare di quelle interessate agli obiettivi programmatici di servizio nei settori relativi ai livelli essenziali di assistenza.

Ritiene inoltre che, per quanto riguarda l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, si dovrebbe consentire al Presidente della Commissione bilancio di fissare un termine ultimo per la presentazione degli emendamenti del relatore e del Governo, al fine di consentire uno svolgimento utile della fase istruttoria. Occorre anche garantire che le relazioni tecniche sugli emendamenti del relatore e

del Governo pervengano in tempi compatibili con la programmazione dei lavori, secondo quanto disposto dalla risoluzione Giancarlo Giorgetti ed altri n. 8-00082, approvata oggi all'unanimità dalla Commissione bilancio.

Come detto, la legge attribuisce un ruolo rilevante alle intese fra i Presidenti delle Camere. Osserva come l'efficacia e la praticabilità delle osservazioni suggerite, per questa prima fase di adeguamento, debba prevedere necessariamente un raccordo tra i due rami del Parlamento ed il raggiungimento di idonee intese sulle modalità di applicazione delle procedure cui ha fatto cenno, concernenti i provvedimenti collegati e gli emendamenti in Commissione. In questa direzione, sarebbe auspicabile raggiungere anche un'intesa sull'armonizzazione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti.

Infine, a garanzia della realizzazione del processo di adeguamento delle norme del Regolamento alla riforma della legge di contabilità, invita il Presidente a valutare l'opportunità di prevedere, fin da ora, una nuova convocazione della Giunta per un esame delle problematiche emerse nella prima fase di applicazione della legge n. 196 e per una valutazione sulle modalità con cui procedere. Un'importante base di partenza è rappresentata dal documento trasmesso dalla Commissione bilancio lo scorso 18 giugno, su cui si è realizzata una convergenza tra tutti i gruppi parlamentari. Ritiene quindi che vi siano tutti gli elementi per procedere alla modifica del Regolamento non appena conclusa la prima fase sperimentale.

Gianfranco FINI, *Presidente*, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, dichiara di condividere pienamente l'esigenza di dar corso – una volta conclusa la fase sperimentale e per circoscriverne il più possibile la durata – alle modifiche regolamentari necessarie a recepire lo spirito della riforma.

Prende quindi atto che anche questa proposta di parere dei relatori è approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Discussione su questioni concernenti le procedure di raccordo
tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.****PARERE SULL'ESAME IN ASSEMBLEA DEL DOCUMENTO DELLA
XIV COMMISSIONE CONCERNENTE LA CONFORMITÀ AL PRIN-
CIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E SULL'ESAME DELLE RELAZIONI
SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA
(INTEGRAZIONE DEL PARERE DEL 6 OTTOBRE 2009 SU QUE-
STIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE DI RACCORDO TRA LA
CAMERA DEI DEPUTATI E LE ISTITUZIONI EUROPEE)**

La Giunta per il Regolamento ritiene che si possano prevedere le seguenti integrazioni del suo parere del 6 ottobre 2009, relativamente all'esame in Assemblea del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà:

il documento motivato della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione (ovvero di rappresentanti dei Gruppi in Commissione di pari consistenza numerica) o di un decimo dei componenti dell'Assemblea (ovvero di Presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica).

La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro 5 giorni dalla data della deliberazione della XIV Commissione, la quale deve comunque concludere la verifica sulla sussidiarietà entro 40 giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo comunitario (*l'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà prevede, infatti, per la trasmissione del parere motivato sulla sussidiarietà, il termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione*). In caso di richiesta di rimessione all'Assemblea, il Presidente della

Camera iscrive il documento della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno, in termini tali da consentire che il procedimento si concluda comunque nel termine di otto settimane dalla trasmissione del progetto.

La discussione consiste negli interventi del relatore (per 10 minuti), dei relatori di minoranza se designati (per 5 minuti), eventualmente di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera (anch'esso per 5 minuti), del Governo (per 10 minuti), di un rappresentante per Gruppo (per 5 minuti); è riservato un tempo, stabilito dal Presidente, per gli interventi dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto. Dopo la discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto (*ex articolo 50, comma 1, trattandosi di discussione limitata*). Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo.

È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dal Trattato di Lisbona: in tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della XIV

Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. I termini sono stabiliti dal Presidente della Camera in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.

Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della XIV Commissione, entro un'ora prima dell'inizio della discussione venti deputati o uno o più presidenti di gruppo di pari consistenza numerica presentano un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Se non è presentato alcun ordine del giorno, non si procede all'esame del punto (*l'articolo 6 del Protocollo richiede infatti che il parere negativo sulla sussidiarietà sia motivato*). L'ordine del giorno, previo parere del Governo, è posto in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della XIV Commissione. In presenza di più ordini del giorno essi sono posti in votazione in successione secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.

Ove ne sia fatta richiesta, si procede con voto nominale con procedimento elettronico.

Alle Istituzioni europee sono inviati, da parte della Presidenza della Camera, i documenti contenenti una decisione motivata negativa in materia di sussidiarietà (*in conformità all'articolo 6 del Protocollo*), approvati dalla XIV Commissione o dall'Assemblea. La XIV Commissione può comunque avanzare espressa richiesta di trasmissione anche dei documenti recanti una decisione favorevole.

Infine, quanto all'esame delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la Giunta per il Regolamento ritiene che:

1. la relazione programmatica, che – in base all'articolo 8 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che novella l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 – il Governo presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000.

2. La relazione a consuntivo, che il Governo presenta entro il 31 gennaio assieme al disegno di legge comunitaria, è invece oggetto di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto regolamentare vigente.

ALLEGATO 2

**Discussione sugli adattamenti regolamentari conseguenti
all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.**

PARERE SUI PRIMI ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI DI CARATTERE SPERIMENTALE CONSEGUENTI ALLA NUOVA LEGGE DI CONTABILITÀ

La Giunta per il Regolamento delibera il seguente parere in merito agli adeguamenti regolamentari conseguenti alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica:

1. Lo schema di decisione di finanza pubblica (articolo 10 della legge n. 196/2009) è esaminato secondo la procedura indicata all'articolo 118-bis del Regolamento. Il Presidente della Camera definisce i termini per l'esame dello schema da parte delle Commissioni, in modo che la calendarizzazione in Assemblea avvenga in termini compatibili con quello previsto dalla medesima legge n. 196 per la presentazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio (15 ottobre).

2. Le eventuali note di aggiornamento della decisione di finanza pubblica (di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 196/2009) sono esaminate secondo la procedura indicata dall'articolo 118-bis, comma 4, del Regolamento.

3. Il disegno di legge di stabilità (che sostituisce il disegno di legge finanziaria ex articolo 11 della legge n. 196/2009) e il disegno di legge di bilancio sono esaminati secondo la procedura stabilita dagli artt. 119-123 del Regolamento. La durata della sessione di bilancio è rideterminata in 30 giorni, in misura pari sia in prima che in seconda lettura, al fine di consentire tempi minimi anche all'eventuale terza lettura (ciò alla luce della previsione nella legge n. 196 del termine di presentazione della manovra alle Camere entro il 15 ottobre, anziché entro il 30 settembre).

I termini per la conclusione delle varie fasi del procedimento sono rimodulati prevedendo, di regola, 7 giorni dall'assegnazione per l'esame nelle Commissioni di settore, 13 giorni per l'esame nella Commissione bilancio e i restanti giorni per la discussione in Assemblea.

4. La relazione annuale sull'economia e la finanza pubblica e la relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti (che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile), la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente (entro il 30 aprile) (articolo 12 della legge n. 196/2009), lo schema di aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea (da presentare secondo il calendario concordato in sede europea) (articolo 9 della legge n. 196/2009), le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica (che il Governo presenta entro il 15 luglio) (articolo 10, comma 5, della legge n. 196/2009) ed ogni altro documento trasmesso dal Governo ai sensi della legge n. 196/2009 sono esaminati secondo le disposizioni di cui all'articolo 124 del Regolamento, prevedendo l'esame da parte della Commissione competente, la nomina di un relatore e il termine massimo di un mese per la conclusione con possibilità di approvazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

5. La Commissione Bilancio, in relazione al controllo sull'attuazione della legge n. 196/2009, ad essa rimesso dall'articolo 4 della medesima legge, può formulare, sulla base delle informazioni ricevute – in particolare nel rapporto previsto dall'articolo 3 della legge n. 196/2009 – e dell'attività istruttoria svolta, osservazioni ed esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica attraverso l'approvazione di un atto d'indirizzo (l'articolo 117, comma 1, del Regolamento individua la risoluzione in Commissione

quale strumento diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti).

Per quanto riguarda i punti 4 e 5, le relative attività istruttorie possono essere opportunamente svolte in maniera congiunta dalle omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento, secondo un principio generale desumibile dalla legge n. 196/2009 (articolo 4, comma 2), la quale individua al riguardo le intese fra i Presidenti delle Camere come strumento per la promozione di tale metodologia di lavoro.